

Buongiorno,

per conto del Sig. Enrico Duranti, invio in allegato le osservazioni alle ulteriori integrazioni Stogit, e relativi allegati, al progetto di "Realizzazione nuovi Clusters nella Centrale di Stoccaggio Gas di Sergnano" per il quale è in corso procedura di VIA con codice

ID_VIP/ID_MATTM 8702

Distinti saluti

Avv. Cristina Mandelli

--

Avv. Cristina Mandelli

-

-

-

-

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- * Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art. 14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- X** Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- * Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il Sottoscritto ENRICO DURANTI, nato a Crema (CR), IL 16.07.1981, e residente in Sergnano (CR), via Solferino n. 7

In proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante del COMITATO NO GASARAN SERGNANO

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- * Piano/Programma, sotto indicato
- X** Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM) 8702

Progetto di "Realizzazione nuovi Clusters nella Centrale di Stoccaggio Gas di Sergnano". Prevede la realizzazione di n° 38 nuovi pozzi e dei relativi collegamenti alla centrale di stoccaggio esistente, da ubicarsi nei comuni di Sergnano e Ricengo (CR).

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- X** Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- X** Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- X** Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- X** Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- X** vizi procedurali

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- x** Atmosfera
- x** Ambiente idrico
- x** Suolo e sottosuolo
- x** Rumore, vibrazioni, radiazioni
- x** Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- * Salute pubblica
- X** Beni culturali e paesaggio
- X** Monitoraggio ambientale

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali

ag. 1

Modulistica – 31/01/2023

X Altro: SISMICITA', CLIMA

TESTO DELL' OSSERVAZIONE : COME DA DOCUMENTO ALLEGATO (all. 3)

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI


Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – ulteriori osservazioni

SERGNANO, 07 novembre 2023

Il dichiarante
DURANTI ENRICO
"NO GASARAN SERGNANO"



Osservazioni alle integrazioni Stogit per il progetto nuovi 38 pozzi Sergnano. ID 8702

Il presente documento è composto da 3 pagine ed è da considerarsi parte del documento di osservazioni alle integrazioni presentate dal sottoscritto il 22/09/23.

Nota introduttiva. Archiviazione del procedimento per mancata applicazione del decreto 152/06 art.24 comma 4.

Bisogna fin da subito che tutto il procedimento è viziato e si chiede per questo l'archiviazione di tutto il procedimento.

Con nota del 9/05/2023 protocollo 373/IMPSTOC/ST, la società proponente Stogit, richiedeva la sospensione dei termini del procedimento pari a 120 giorni.

Infatti, in codesta nota, indirizzata al Ministero dell'Ambiente -divisione V, alla Commissione tecnica Pnrr-Pniec del Ministero e al Ministero della cultura, la Stogit scriveva:

“con riferimento al procedimento in oggetto, al fine di consentire la predisposizione della documentazione progettuale integrativa richiesta da Codesta Spett.le Commissione con nota CTVA.REGISTRO UFFICIALE U.0005103 del 2/05/2023, la scrivente Società, ai sensi dell'art.24 comma 4 del d.lgs 152/06 e s.m.i., chiede a codesto spettabile Ministero, in ragione della particolare complessità tecnica del progetto e delle integrazioni richieste, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione sopra citata per un periodo pari a 120 (centoventi) giorni”.

Infatti, nella CTVA.REGISTRO UFFICIALE U. 0005103 DEL 2/05/2023, codesto Ministero scriveva alla società proponente il rispetto di 20 giorni naturali dalla data di protocollo, per consegnare la documentazione richiesta, salvo richiedere una sospensione dei termini, come fatto dalla società Stogit.

Sempre nella nota, si scrive chiaramente che in base al comma 4 dell'art. 24 del d.lgs 152/06, *“nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'Autorità competente all'archiviazione della stessa”.*

Serve far notare che la prima documentazione integrativa è stata presentata l'8/09/23, nei termini dei 120 giorni della sospensione richiesta, tanto che alla data del 11/09/23 venivano messe le integrazioni presentate l'8/09/23 dalla società sul portale e partiva la consultazione su di esse entro la data del 26/09/23. Si rammenta che il sottoscritto, ha presentato le osservazioni alle integrazioni entro il termine stabilito per il 26/09/23, che in ogni caso restano parte integrante di codeste nuove osservazioni.

Bisogna far anche notare, che il sottoscritto nelle osservazioni spedite, rammentava anche una mancata corretta applicazione della legge in merito alla pubblicazione delle osservazioni del 11/09/23 e un mancato avviso per la consultazione pubblica in base alla legge.

Ora, il 25/10/2023 veniva dato avviso per la consultazione pubblica per i nuovi documenti ricevuti il 19/10/23, come scritto sullo stesso portale, e in più venivano ripubblicati tutte le integrazioni presentate l'8/09/23.

Deve farsi notare che la ricezione dei documenti il 19/10/23, rappresenta il superamento dei 120 giorni di sospensione richiesti dalla stessa società, e per questo, in base all'art. 24 comma 4 del d.lgs 152/06, la richiesta non è stata ottemperata entro il termine perentorio stabilito e quindi **l'istanza deve intendersi respinta e di fatto l'Autorità competente deve archiviare la richiesta.**

Infatti il comma 4 è chiaro in merito:

“4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte

del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, ((la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,)) entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis puo', per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente ((la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,)) puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini richieste. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo ((alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,)) di procedere all'archiviazione”.

Ossevazione in merito al documento di integrazione “Piano di utilizzo prelimdelle terre e rocce da scavo.

Al punto 3.5.1.1 Piano di governo del territorio - Sergnano si scrive:

“Lo strumento urbanistico vigente nel Comune di Sergnano è il Piano di Governo del Territorio (PGT), la cui Variante è stata approvata definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 18 Giugno 2018, entrata in vigore il 26 Settembre 2018, con la pubblicazione sul BUR Lombardia (Serie Avvisi e Concorsi) 39”.

questo non è assolutamente vero, perchè il PGT di Sergnano è stato variato nel 2022 e il nuovo PGT è vigente dal 19/04/2023.

Rispetto al vecchio Pgt del 2018, ci sono nuovi elementi da tenere in considerazione, a partire dal fatto che l'area oggetto del progetto dove sorgeranno i nuovi cluster A new, B2 new, E new è considerata area a rischio archeologico, dove esiste un vincolo.

Inoltre c'è da considerare che proprio dalla nuova carta Paesaggio del Pgt vigente, presso i terreni del nuovo cluster A e del nuovo cluster E viene segnalato il sistema dell'antica centuriazione in ambito archeologico.

Nella carta degli ambiti agricoli strategici 5000 del nuovo PGT vigente, il nuovo Cluster B1 andrebbe a ricadere su un terreno classificato come area agricola a tutela dell'abitato, un'area considerata cuscinetto nella pianificazione territoriale, mentre il cluster A new, il cluster B2 new e il cluster E new sono aree agricole strategiche di carattere produttivo.

In base alle Norme Tecniche di Attuazione del PGT vigente:

all'art.46 comma 1.1 si scrive in merito alle aree agricole produttive strategiche e di tutela dell'abitato: “ Sono le parti del territorio di particolare pregio ambientale e paesaggistico e di rispetto dell'abitato destinate prevalentemente alle sole attività agricole di conduzione del fondo con limitate e circostanziate possibilità di trasformazione edificatoria anche per i titolati ex Art.59 L.R. 12/2005 e per le quali si prevedono la tutela, il recupero e la valorizzazione”.

Mentre all'art. 47, in merito alle aree agricole di tutela dell'abitato viene scritto:

“Sono le aree contigue agli ambiti urbanizzati, soprattutto recenti, o alle previsioni di

trasformazione per le quali non è prevista modifica delle condizioni di fatto al fine di preservare tali porzioni di territorio a future, dettagliate modalità di controllo e di utilizzo coerente con i processi di sviluppo e verificato il corretto stato d'attuazione delle previsioni del presente strumento”.

Il nuovo progetto e la costruzione dei nuovi cluster A, B1,B2, E, oltre ad essere in piena contraddizione con il piano di sviluppo del territorio, come specificato nel PGT, vedrebbe una forte compromissione delle aree produttive strategiche agricole e soprattutto di tutela dell'abitato.

Anche in base alla Carta della Rete ecologica Comunale, che è comunque studiata come integrazione della Rete ecologica Regionale, nelle aree dei nuovi Cluster A, B2, E sono presenti corridoi secondari dei filari alberati per la rete ecologica comunale, mentre sui terreni dei nuovi cluster A, B2, B1, E, D, C, è previsto un rafforzamento delle connessioni mediante nuove formazioni arboree lineari e rimboschimento a mitigazione del tessuto consolidato.

Con la costruzione dei nuovi cluster, viene a mancare quel corridoio di terreno ancora vergine e non antropizzato, utilizzato proprio per la biodiversità di flora e fauna, con forte compromissione per la biodiversità stessa.

Si chiede per questo, di bocciare l'integrazione presentata perchè in antitesi con il piano di sviluppo del territorio previsto dal Piano di governo del territorio vigente, sia per le questioni agricole strategiche, che archeologiche, che di rete ecologica.

Enrico Duranti
per il Comitato No Gasaran

Enrico Duranti 05/11/23

